

## IN QUESTO NUMERO

### MONOGRAFIA

Compliance aziendale: cos'è e perchè è così importante.

### NOTIZIARIO

- Ministero del lavoro: no ai benefici contributivi se ci sono stati licenziamenti per giusta causa.
- Sì definitivo di Montecitorio al disegno di legge in materia di lavoro: le principali novità.
- Indicazioni del Ministero del Lavoro in materia di DURC (Circ. n. 35/2010).

### RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Risponde di appropriazione indebita e turbativa del commercio chi ruba i clienti a una società concorrente.
- Il lavoratore gravemente depresso non perde il posto se manca alla visita fiscale.
- Sequestro e sanzioni per le apparecchiature che riproducono il gioco del poker.
- La responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del datore di lavoro.
- Appalti: requisiti morali anche in capo al procuratore della società.
- Il comune non può vietare l'installazione di impianti di telefonia mobile non previsti dal piano regolatore.
- Danno da perdita di chance risarcito all'impresa esclusa anche se non dimostra che avrebbe vinto la gara.
- Si al "Made in Italy" sui prodotti realizzati all'estero con materiali italiani.
- Non risponde anche di violenza privata ma solo di maltrattamenti chi picchia il coniuge per evitare la separazione.
- Il comportamento illegittimo del lavoratore giustifica il licenziamento.
- Impresa esclusa dalla gara se l'autentica notarile sulla fideiussione è apposta oltre il termine.
- Al giudice ordinario le cause sul mantenimento dei figli delle coppie di fatto.
- Niente agevolazioni fiscali prima casa sugli immobili di lusso anche se costruiti prima del '69.
- Le entrate e le uscite in pareggio sul conto del contribuente non fanno cadere l'accertamento fiscale.
- Via libera al redditometro senza contemporaneità tra prestito familiare e acquisto della casa.

\*\*\*\*\*

## MONOGRAFIA

### Compliance aziendale: cos'è e perché è così importante.

“Compliance” è un termine della lingua inglese che significa “conformità”. Di conseguenza la cd. “compliance aziendale” non è altro che la conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai codici di condotta emanati, via, via nella materia.

Già lo stesso art. 41 della nostra Carta Costituzionale, nell'affermare, quale principio cardine del nostro Ordinamento, che l'iniziativa economica è libera, pone subito alcuni limiti sostenendo non deve svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o recando danno alla libertà e alla dignità umana. Ormai da anni, quindi, tale principio della libera iniziativa economica, proprio in rispetto dell'utilità sociale, della libertà e della dignità dell'Uomo ha visto crearsi un corpus normativo che ha posto tutta una serie di regole all'attività aziendale, per raggiungere -per quanto possibile- quella visione di “impresa virtuosa” che avevano i nostri Padri Costituenti nella redazione della Costituzione Italiana.

Per anni, quindi, la maggior parte delle norme in materia si sono dedicate soprattutto alla tutela dei lavoratori tentando (ed a volte riuscendo) ad implementare la sicurezza sul lavoro e limitarne lo sfruttamento. Negli ultimi decenni, però, in seguito alla globalizzazione dei mercati, alla modernizzazione delle telecomunicazioni, ad internet, agli automatismi sempre più esasperati ed alla penetrazione delle organizzazioni criminali nel tessuto industriale e bancario, l'attenzione del legislatore, sempre vigile sulla tutela dei lavoratori, si è anche focalizzata su altri temi, emanando, soprattutto nell'ultimo decennio, tutta una serie di norme, supportate da durissime sanzioni, che hanno vincolato sempre più le aziende, ponendo loro adempimenti e scadenze sempre più pressanti.

La compliance aziendale è, quindi, un'attività che si occupa di prevenire il rischio di non conformità dell'attività aziendale alle diverse norme suggerendo, ove si riscontrino disallineamenti, le più opportune soluzioni.

In via schematica, può essere definita come un'attività che individua, valuta, supporta, controlla e riferisce in merito al rischio di:

- sanzioni legali o amministrative;
- perdite operative;
- deterioramento della reputazione aziendale.

Il tutto per il mancato rispetto di:

- leggi;
- regolamenti;
- procedure e codici di condotta;
- best practices.

La Compliance aziendale, quindi, serve:

- 1) A prevenire il rischio di non conformità dell'attività aziendale alle norme (laws, rules and procedures).
- 2) A implementare e consolidare il rapporto fiduciario con la clientela e, in senso ampio, con tutti i cd. “stakeholders” (azionisti, dipendenti, consulenti etc.).

La Compliance aziendale si rivolge:

- Al mondo bancario e finanziario, in particolare, in quanto “Basilea II” prevede espressamente l'individuazione di una funzione Compliance in banca.
- Alle aree imprenditoriali con punti di contatto con la Pubblica Amministrazione ed al mondo finanziario per la rilevanza che hanno le sempre più frequenti normative c.d. di ordine generale o di ordine pubblico e trasversali e le c.d. best practices (assicurazioni, industrie farmaceutiche, etc.).
- Alle imprese quotate in borsa e alle grandi imprese per le quali l'allineamento a tali norme necessita di un presidio particolare.
- A tutte le imprese perché molte delle normative cui sotto fanno riferimento alle imprese in generale.
- Alla Pubblica Amministrazione in quanto molte attività già svolte potrebbero integrare la definizione di Compliance (ad es. controlli preventivi di legittimità).

A puro titolo meramente esemplificativo, tra le disposizioni normative più note che regolano l'attività aziendale ricordiamo:

- il **D.Lgs. 81/08** e successive modifiche “**Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**”;
- il **D.Lgs. 231/01** e successive modifiche “**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**” (cd. “**responsabilità penale delle aziende**”);
- il **D.Lgs. 231/07** e successive modifiche “**Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo**” (cd. “**antiriciclaggio**”);
- il **D.Lgs. 196/03** e successive modifiche “**Codice in materia di protezione dei dati personali**” (cd. “**Codice Privacy**”);
- la **L. 300/70** e successive modifiche “**Statuto dei Diritti dei Lavoratori**” e tutte le norme di gestione delle risorse umane;
- il **D.Lgs. 152/06** e successive modifiche “**Norme in materia ambientale**” (cd. “**Codice dell'ambiente**”);
- il **DM 17.12.2009** e successive modifiche “**Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti**” (cd. **SISTRI**);

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

È del tutto evidente come un'analisi approfondita delle disposizioni di Legge ora enunciate si rivolgano direttamente a ciascuna azienda con la necessità, sempre più pregnante, di individuare una serie di organismi interni e consulenti esterni ai quali attribuire l'incarico di curare la Compliance aziendale. Il perseguimento di tali obiettivi si raggiunge con l'analisi di ciascuna realtà aziendale e la predisposizione di piani di intervento. In breve ciascuna azienda ha la necessità di creare una "funzione di compliance" la quale, formata da organi aziendali e consulenti esterni competenti abbia il compito di:

- A. prevenire i disallineamenti tra le procedure aziendali e l'insieme delle regole interne ed esterne all'azienda;
- B. assistere le strutture aziendali nell'applicazione delle norme;
- C. predisporre interventi formativi per adeguare le procedure interne dei dipendenti e dei collaboratori alle norme;
- D. coordinare e garantire l'attuazione degli adempimenti richiesti dalle norme;
- E. segnalare le più recenti novità normative al fine di aggiornare periodicamente la documentazione in essere presso l'azienda;
- F. risolvere situazioni di discordanza tra le norme in vigore e le specifiche realtà operative dell'azienda;
- G. assicurare le relazioni con le Autorità ed Organi di Controllo interni ed esterni.

In termini funzionali, pertanto, è un sistema aziendale di presidi organizzativi e operativi che la singola azienda pone in essere per evitare disallineamenti rispetto all'insieme delle regole esterne ed interne.

L'allineamento al sistema dispositivo consente all'azienda:

- 1] di circoscrivere ex ante il rischio di sanzioni penali, civili, amministrative (c.d. asset visibili) e minimizzare ex post le conseguenze di possibili disallineamenti;
- 2] di salvaguardare la reputazione aziendale e la fiducia dei diversi stakeholders (azionisti, clienti, dipendenti, ecc.) (c.d. asset invisibili);
- 3] di costruire un patrimonio di regole e di valori che possono caratterizzare l'identità dell'impresa con ricadute positive anche in termini di risultati di business.

In definitiva si ritiene che nessuna azienda, nemmeno la più piccola, possa ormai fare a meno di un sistema di compliance aziendale.

*(Avv. Gian Luca Laurenzi)*

\*\*\*\*\*

## NOTIZIARIO

### **Ministero del lavoro: no ai benefici contributivi se ci sono stati licenziamenti per giusta causa.**

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 37 del 15.10.2010, esprime il proprio parere in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990, in caso di precedente cessazione del rapporto di lavoro. Le agevolazioni - ricorda preliminarmente il Ministero - sono riconosciute nelle ipotesi in cui si proceda ad assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), a condizione che il datore di lavoro effettui "assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto" e dette assunzioni "non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi". Il Dicastero precisa che il periodo entro il quale non devono essere stati effettuati licenziamenti comprende i sei mesi precedenti la data della nuova assunzione e che, come evidenziato nel messaggio INPS n. 20399/2005, fra i dipendenti licenziati per qualsiasi causa non sono compresi quelli che si dimettono e quelli assunti a termine i cui contratti si risolvono alla prevista scadenza. In conclusione, il datore di lavoro non può fruire dei benefici contributivi di cui all'art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990 qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova.

### **Si definitivo di Montecitorio al disegno di legge in materia di lavoro: le principali novità.**

Lo scorso 19 ottobre la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge che modifica la normativa in materia di lavoro, intervenendo sia nel settore privato che nel settore pubblico. Soffermandoci, in questa sede, al solo settore privato, tra le numerose novità, si segnala, innanzitutto, il tentativo di agevolare l'ingresso dei giovani a un primo impiego: da un lato, la Borsa nazionale del lavoro assicurerà la pubblicazione sull'apposito sito internet anche dei curricula degli studenti, da parte dell'Ateneo di provenienza, per i dodici mesi successivi alla laurea; dall'altro lato, per agevolare l'approccio dei ragazzi alle attività pratiche, si equipara l'apprendistato alla frequentazione delle lezioni in classe, a patto che lo studente sia all'ultimo anno dell'obbligo scolastico, stabilito a sedici anni. Nel tentativo di incrementare il ricorso all'arbitrato, anche al fine di decongestionare le aule di tribunale, sarà chiesto al lavoratore di scegliere se intende ricorrere all'arbitrato in via preventiva e non più solo al momento in cui dovesse sorgere una controversia, salva restando, peraltro, la competenza esclusiva del giudice del lavoro per le cause relative a procedure di licenziamento. A proposito di quest'ultima eventualità, inoltre, la riforma impone al lavoratore di impugnare il provvedimento di licenziamento, anche nei casi di invalidità di quest'ultimo, "entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta". È in corso di realizzazione, poi, il tanto atteso "Casellario centrale degli infortuni", in capo all'Inail. Degne di nota, infine, la delega al Governo per riformare gli ammortizzatori sociali e le misure di sostegno alle categorie più deboli e quella per consentire il pensionamento anticipato ai lavoratori addetti ad attività usuranti.

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

## Indicazioni del Ministero del Lavoro in materia di DURC (Circ. n. 35/2010).

Con circolare n. 35 del 08.10.2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti inerenti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In sintesi si evidenzia che:

- relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006, nell'ambito delle procedure di selezione del contraente deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura. Tale DURC ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto; può essere utilizzato dalla stazione appaltante, all'interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità.
- Nell'ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi.
- Il DURC deve essere richiesto anche nel caso di "appalti" relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006. Nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto.
- La validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori.

\*\*\*\*\*

## RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

### Risponde di appropriazione indebita e turbativa del commercio chi ruba i clienti a una società concorrente.

Rubare i clienti a un'impresa concorrente non è semplice concorrenza sleale, ma un vero e proprio reato. Infatti, chi si inserisce nel sistema informatico di una società per rubarle la clientela risponde di appropriazione indebita e di turbativa della libertà del commercio. Si tratta di fattispecie che possono essere in concorso tra loro, in quanto tutelano beni giuridici diversi. Lo ha sancito la Corte di Cassazione nella sentenza 35731 del 05.10.2010, accogliendo il ricorso della procura di Torino contro la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare proscioglieva un imprenditore dal reato di turbativa della libertà del commercio. L'uomo era accusato di essere entrato nel sistema informatico di un'azienda concorrente, ponendo le condizioni per uno storno di clientela da quest'azienda alla sua società. Per il pm era quindi colpevole dei reati di appropriazione indebita, accesso abusivo ad un sistema informatico e turbativa della libertà dell'industria. Il Gup lo proscioglieva invece da quest'ultima accusa, ritenendo che non potesse costituire una fattispecie indipendente rispetto alle altre. La terza sezione penale ha invece accolto la tesi della procura, infatti «*sia l'art. 615 c.p., come l'art. 646 c.p., tutelano beni giuridici diversi da quello per cui risulta apprestato l'art. 513 c.p., il primo tutela la privacy e, soprattutto, la inviolabilità del domicilio informatico di una persona e la riservatezza dei dati personali; l'art. 646 è invece posto a salvaguardia del diritto di proprietà*». In sostanza, hanno concluso i giudici, «*è pienamente configurabile un concorso formale di norme, in quanto trattasi di reati, con nettezza, oggettivamente diversi, e non, come ritenuto dal Gup che ha affermato l'esclusione di detto concorso, col considerare che l'uso dei mezzi fraudolenti, volti ad assicurare all'agente un profitto, concretizzati solo un ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.*»

### Il lavoratore gravemente depresso non perde il posto se manca alla visita fiscale.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21621 del 21.10.2010, ha respinto il ricorso di

un'azienda che aveva licenziato una dipendente con seri disturbi perché era stata vista sulla spiaggia. Il caso riguarda una donna affetta da una sindrome depressiva ansiosa che non era stata trovata in casa dal medico incaricato dall'azienda per la visita fiscale. In altre, numerose occasioni, invece la signora si era resa disponibile. Ma poi la situazione era precipitata quando era stata vista sulla spiaggia da una collega. Così era scattato il licenziamento che lei aveva impugnato. I giudici le avevano dato ragione sostenendo che il licenziamento disciplinare non era sorretto da una giusta causa. La decisione era stata poi confermata dalla Corte d'Appello. Così l'azienda ha fatto ricorso in Cassazione ma ancora una volta senza successo. La sezione lavoro ha infatti precisato che «*per giustificare l'obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l'assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento dal proprio domicilio*».

### Sequestro e sanzioni per le apparecchiature che riproducono il gioco del poker.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 21637 del 21.10.2010. Contro la sanzione conseguente al sequestro, irrogata dai Monopoli di Stato, la ditta installatrice di apparecchi da videogioco, aveva presentato ricorso al Tribunale, denunciando l'illegittimità delle disposizioni adottate a suo discapito, per disparità di trattamento rispetto alle stesse apparecchiature controllate dallo Stato, e denunciando perciò contrarietà ai principi della libertà d'iniziativa economica e della libera circolazione dei beni. Il tribunale aveva respinto l'istanza e la causa si era spostata in Cassazione dove però il giudice, ha confermato la decisione in appello, ribadendo che «*sono illeciti gli apparecchi da gioco che riproducono, in tutto o in parte le regole fondamentali del poker, sia che siano a funzionamento elettronico, meccanico, elettromeccanico, muniti o meno di video*».

### La responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del datore di lavoro.

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

Linea dura della Cassazione sulle morti bianche. La responsabilità dell'appaltatore per gli infortuni sul lavoro infatti non basta ad escludere quella del datore di lavoro e del committente, che non sono responsabili solo se l'omissione riguarda precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica e settoriale. Lo ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza 37600 del 21.10.2010, annullando la sentenza con cui il Gup proscioglieva dall'accusa di omicidio colposo il datore di lavoro e il committente di un lavoratore rimasto ucciso in seguito alla caduta di una gru. Il giudice dell'udienza preliminare faceva cadere le accuse, ritenendo che l'incidente era stato causato da una negligenza del grui-sta, titolare della ditta al quale erano stati affidati dei lavori di ristrutturazione del fabbricato. Gli Ermellini hanno annullato la decisione e ribadito che «se è vero che l'esenzione del datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 7 comma terzo del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, dall'obbligo di cooperazione e coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi infortuni sul lavoro, quando trattasi "dei rischi specifici propri dell'attività di imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, è altrettanto vero che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleggi casualmente ad una sua omissione colposa».

#### **Appalti: requisiti morali anche in capo al procuratore della società.**

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza 7578 del 20.10.2010, confermando l'annullamento, disposto dal Tar, dell'aggiudicazione di un appalto per i lavori su una rete idrica. L'aggiudicazione era stata annullata perché mancava la dichiarazione della sussistenza dei requisiti morali e professionali in capo al procuratore "ad negotia" della ditta vincitrice. I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato la legittimità della decisione, ricordando che «qualora il bando di gara preveda che la società concorrente sia tenuta, a pena di esclusione, a presentare una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti morali e professionali delle persone fisiche munite di potere di rappresentanza, l'identificazione di detti ultimi soggetti deve essere effettuata non solo in base alle qualifiche formali rivestite ma anche alla stregua dei poteri sostanziali attribuiti, con conseguente inclusione, nel novero dei soggetti munite di poteri di rappresentanza, delle persone fisiche in grado di impegnare la società verso i terzi e dei procuratori ad negotia laddove, a dispetto del nomen, l'estensione dei loro poteri conduca a qualificarli come amministratori di fatto».

#### **Il comune non può vietare l'installazione di impianti di telefonia mobile non previsti dal piano regolatore.**

È quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 7588 del 20.10.2010. Il Collegio amministrativo ha infatti respinto il ricorso di un piccolo comune contro la sentenza con cui il Tar annullava il suo rifiuto di autorizzare la costruzione di un ripetitore di telefonia cellulare. L'ente aveva negato l'installazione in quanto avrebbe dovuto collocarsi in un'area diversa da quelle espressamente individuate nel piano regolatore. I giu-

dici amministrativi, con una decisione confermata dal Consiglio di Stato, hanno invece ricordato che «la selezione di aree nel cui ambito localizzare gli impianti di telefonia mobile non assume carattere tassativo e non preclude - proprio in relazione alla peculiarità degli impianti di telefoni cellulare ed all'esigenza sul piano tecnico, per la bassa intensità del segnale irradiato, di una loro capillare ed organica distribuzione sul territorio - la possibilità di installazione anche al di fuori dei siti a ciò appositamente individuati». In sostanza il comune avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di installazione dell'impianto senza limitarsi alla mera ricognizione del piano regolatore, richiamando semplicemente la pianificazione urbanistica del territorio, ma avrebbe dovuto considerare anche l'esigenza di garantire ai cittadini un'adeguata copertura del servizio. Il Consiglio di Stato, condividendo le argomentazioni del primo giudice amministrativo, ha quindi concluso per l'illegittimità del divieto generalizzato di costruire impianti fuori dai siti selezionati.

#### **Danno da perdita di chance risarcito all'impresa esclusa anche se non dimostra che avrebbe vinto la gara.**

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la sentenza 7593 del 20.10.2010, ha respinto il ricorso del Ministero dell'Ambiente contro la decisione del Tar del Lazio che quantificava l'importo dei danni da risarcire a un raggruppamento di imprese. Le aziende, leader nel settore della consulenza, erano state escluse da una gara per l'affidamento di un servizio di assistenza agli uffici del Ministero per l'attuazione della normativa comunitaria sulla riduzione dei gas serra. L'esclusione era stata giudicata illegittima dai giudici romani, che avevano stabilito che il dicastero dovesse risarcire anche il danno rappresentato dalla cosiddetta "perdita di chance". Il Ministero contestava la decisione, e sottolineava in particolare che le imprese ricorrenti non ne avrebbero avuto diritto in quanto non avevano dimostrato che, in assenza delle illegittimità riscontrate, si sarebbero aggiudicate la gara. Tesi questa smentita dai giudici di Palazzo Spada, per cui «il risarcimento del danno rappresentato dalla c. d. perdita della chance (valida opportunità) deve intendersi non come mera aspettativa di fatto, ma come entità patrimoniale a sé stante, che si risolve nella possibilità di conseguire un vantaggio futuro. Da ciò deriva che l'impresa che viene pretermessa in una gara d'appalto illegittimamente aggiudicata, anche laddove non riesca a dimostrare che in assenza delle illegittimità riscontrate si sarebbe aggiudicata la gara, subisce comunque un danno, in quanto perde la possibilità, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, (la chance appunto) di aggiudicarsi la gara».

#### **Si al "Made in Italy" sui prodotti realizzati all'estero con materiali italiani.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 37818 del 25.10.2010, ha annullato senza rinvio, "perché il fatto non sussiste", la condanna inflitta a un imprenditore italiano. In particolare l'uomo aveva importato e commercializzato con il marchio made in Italy dei portafogli realizzati in Cina ma con delle pelli prodotte in Italia. Per questo il Tribunale lo aveva condannato a due mesi di reclusione. L'anno dopo la

Corte d'Appello aveva confermato. Contro questa decisione lui ha fatto ricorso in Cassazione e questa volta lo ha vinto. infatti, la terza sezione penale ha annullato con formula piena la condanna ribadendo che «*ai sensi dell'art. 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350, non sussiste alcun obbligo dell'imprenditore che produce o importa o commercializza di indicare sul prodotto il luogo in cui esso è stato fabbricato. Vi è solo l'obbligo, qualora decida di indicare il luogo di fabbricazione in Italia (c.d. Made in Italy), di non dare una falsa o fallace indicazione*». Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del reato in riferimento a portafogli con l'indicazione Made in Italy la cui pelle era stata prodotta in Italia ma confezionati in Cina.

### **Non risponde anche di violenza privata ma solo di maltrattamenti chi picchia il coniuge per evitare la separazione.**

Restano assorbite nel reato di maltrattamenti e non costituiscono l'autonomo reato di violenza privata le minacce al coniuge per convincerlo a non chiedere la separazione. Lo ha sancito la Suprema Corte nella sentenza 37796 del 25.10.2010, annullando la condanna per violenza privata di un uomo, già condannato per maltrattamenti in danno della moglie e delle figlie. L'imputato era stato condannato dal giudice anche per violenza privata. Il marito aveva infatti minacciato la moglie per indurla a non chiedere la separazione. Il giudice di legittimità ha annullato la condanna per violenza privata ravvisando continuità la condotta di maltrattamenti e le minacce, che non possono quindi andare a costituire l'autonomo reato di violenza privata.

### **Il comportamento illegittimo del lavoratore giustifica il licenziamento.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 21899 del 26.10.2010. Contro la sentenza del giudice del lavoro, che ne aveva confermato il licenziamento irrogato dal datore per aver rilasciato senza effettuare gli opportuni controlli un carnet di assegni intestato ad un proprio correntista, nelle mani di un terzo incaricato, un dipendente di banca aveva presentato ricorso in cassazione. L'uomo lamentava che il suo era un atteggiamento proprio di ogni collega, una prassi aziendale che tutti seguivano, e che perciò non giustificava una tale sanzione. La Corte respingendone le motivazioni, ha invece confermato la decisione del tribunale in di merito, affermando che l'esistenza di una disposizione aziendale, supera la prassi e consente perciò il licenziamento del dipendente che non la rispetta.

### **Impresa esclusa dalla gara se l'autentica notarile sulla fideiussione è apposta oltre il termine.**

Lo ha stabilito il Tar della Lombardia che, con la sentenza 7071 del 26.10.2010, ha accolto il ricorso incidentale promosso da un consorzio contro l'aggiudicazione di un appalto in favore di una cooperativa concorrente, vincitrice della gara nonostante la sua polizza fideiussoria fosse priva dell'autentica notarile della firma dell'impresa rilasciante. Autentica notarile apposta in seguito ben oltre la scadenza del termine per la presentazioni delle offerte, sebbene tale do-

cumento rientrasse tra quelli richiesti a pena di esclusione. Il consorzio impugnava quindi l'esito della gara e ne sollecitava l'annullamento. I giudici di Milano hanno accolto la sua tesi difensiva, confermando che «*in presenza dell'autovincolo per l'amministrazione costituito dall'espressa comminatoria di esclusione, pur volendo ritenere la mancanza dell'autentica notarile una mera irregolarità sanabile, in nessun caso la commissione può accettare ad integrazione un documento richiesto a pena di esclusione venuto ad esistenza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte*».

### **Al giudice ordinario le cause sul mantenimento dei figli delle coppie di fatto.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 22001 del 27.10.2010. Il Tribunale aveva declinato al Tribunale dei minorenni, la controversia riguardante la richiesta di mantenimento della prole fatta da una donna verso l'ex compagno. Il Giudice dei minori aveva però presentato ricorso per regolamento di competenza, ritenendo che la causa spettasse al giudice originariamente adito. La Suprema Corte accogliendo il ricorso ha stabilito che «*competente a conoscere della controversia concernente l'entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all'altro genitore per il figlio ancorché minorenni, che gli sia affidato o comunque da esso tenuto, è il giudice ordinario e non il tribunale per i minorenni, trattandosi di procedimento non assimilabile a quelli contemplati dall'art. 38 disp. attuaz. c.c., vertenti direttamente sull'interesse dei figli, specie minorenni, e caratterizzati, di norma, dalla forma camerale ma introdotto da uno dei genitori in nome proprio, e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercita la potestà, così da dar luogo ad una "lite" tra due soggetti maggiorenni, che ha come "causa petendi" la comune qualità di genitori e come "petitum" il contributo che l'uno deve versare all'altro in adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio*».

### **Niente agevolazioni fiscali prima casa sugli immobili di lusso anche se costruiti prima del '69.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22009 del 27.10.2010, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. In proposito la sezione tributaria ha ribadito che «*la fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa è collegata dall'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, come convertito dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, alla possibilità di includere gli immobili trasferiti fra le abitazioni non di lusso, secondo i criteri di cui al d.m. 2 agosto 1969, e segnatamente quelli fissati dagli artt. 1 e 6 indipendentemente dalla data della loro costruzione*».

### **Le entrate e le uscite in pareggio sul conto del contribuente non fanno cadere l'accertamento fiscale.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21695 del 22.10.2010, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria che aveva notificato all'amministratore di un'azienda un accertamento induttivo nonostante dalle indagini sul suo conto bancario le entrate risultassero in pareggio con le uscite. Non solo. Il vertice aziendale si era difeso sostenendo che gli accertatori avrebbero dovuto effettuare dei riscontri incrociati anche con terzi e fornitori. Ma la Cassazione gli ha dato torto precisando, sul primo

6

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) - SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

fronte, che «l'articolo 32 del d.p.r. 600 del 1973 contempla una presunzione legale relativa a carico del contribuente titolare di conti correnti bancari, dovendosi ritenere – salvo prova contraria – che i movimenti presenti sui predetti conti siano imputabili al titolare, tale presunzione è riconducibile alla massima esperienza che le rimesse in conto corrente sono normalmente derivate dall'attività del contribuente». Ma non basta. Bacchettando la commissione regionale di Torino, la sezione tributaria, ha chiarito che la motivazione addotta era “non congrua” nella parte in cui «scrive che le entrate nel c/c personale dell'amministratore erano adeguate alle uscite, secondo le indicazioni rese in contraddittorio dal contribuente il quale ha riferito di operazioni di monetizzazione di assegni secondo prassi consolidate del settore. Il fatto che entrate ed uscite fossero in pareggio non significa che si tratta di movimenti di cui si sia tenuto conto nella dichiarazione dei redditi».

### **Via libera al redditometro senza contemporaneità tra prestito familiare e acquisto della casa.**

Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 21661 del 22.10.2010, ha respinto il ricorso di una contribuente che aveva ricevuto un accertamento dopo aver acquistato un appartamento molto costoso. La decisione pro-amministrazione finanziaria non è caduta, in questo caso, neppure alla luce dei principi affermati lo scorso anno dalle Sezioni unite che avevano ridotto di molto la portata applicativa dei parametri e degli studi di settore in relazione all'accertamento sintetico. In sentenza vengono richiamati quei principi, anche se non applicabili a casi come questi, in cui il contribuente non è stato convincente sulla fonte dei suoi redditi. «La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati, meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola basti dell'applicazione degli “standards”, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente».

te, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito».